

ALLEGATO PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA – LOTTO VII RCA

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE/ASSICURATO	Comune di Giano dell’Umbria Piazza Municipio, 1 06030 – Giano dell’Umbria (PG)
P.IVA	00470070541

1	Cessazione anticipata – Art. 1.8
	Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede che “è data facoltà alle parti di disdettare la polizza al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 90 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell’annualità. Nell’ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell’annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di tre mesi. In tal caso la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso” è facoltà del Concorrente eliminare la clausola (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)
☐	Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)
	0 punti
☐	Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato)
	2 punti

2	Importo Massimale - Art. 2.7
	È facoltà del Concorrente proporre le seguenti ipotesi di Massimali (barrare la casella corrispondente all’ipotesi di Massimali offerta)
☐	Ipotesi A Euro 10.000.000,00 per sinistro Euro 8.000.000,00 per persona Euro 2.000.000,00 per cose
	0 punti
☐	Ipotesi B Euro 12.000.000,00 per sinistro Euro 10.000.000,00 per persona Euro 2.000.000,00 per cose
	10 punti

3	Tipologia Massimale - Art. 2.7
	Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede tripartito è facoltà del Concorrente proporre il massimale unico anziché tripartito. Verrà preso in considerazione, quale offerto, il massimale per sinistro indicato al precedente articolo

	(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
☐	Ipotesi A (massimale tripartito)	0 punti
☐	Ipotesi B (massimale unico)	10 punti

4	Franchigie e Scoperti - Art. 3.3 È facoltà del Concorrente proporre una franchigia in base alle opzioni di seguito indicate: (barrare la casella corrispondente all'ipotesi della franchigia offerta)	
☐	Ipotesi A (franchigia € 300,00)	0 punti
☐	Ipotesi B (franchigia € 200,00)	2 punti
☐	Ipotesi C (franchigia € 100,00)	4 punti
☐	Ipotesi D (nessuna franchigia)	6 punti

5	Franchigie e Scoperti - Art. 4.3 e 5.2 È facoltà del Concorrente proporre una franchigia per ogni sinistro da Evento atmosferico e socio-politico in base alle opzioni di seguito indicate (barrare la casella corrispondente all'ipotesi della franchigia offerta)	
☐	Ipotesi A (franchigia € 300,00)	0 punti
☐	Ipotesi B (franchigia € 200,00)	2 punti
☐	Ipotesi C (franchigia € 100,00)	4 punti
☐	Ipotesi D (nessuna franchigia)	6 punti

4	Rottura Cristalli - Art. 6.5 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia "Rottura Cristalli" un limite di indennizzo, per ogni evento, fino alla concorrenza di € 500,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento di detto importo. (barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)	
☐	Ipotesi A (Euro 500,00)	0 punti

☐	Ipotesi B (Euro 700,00)	5 punti
☐	Ipotesi C (Euro 1.000)	7 punti

5	Ricorso Terzi da Incendio - Art. 6.14 Premesso che il Capitolato Speciale di Polizza prevede per la garanzia “Ricorso Terzi da Incendio” un limite di indennizzo fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, è facoltà del Concorrente proporre un incremento del suddetto importo. (barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)	
☐	Ipotesi A (Euro 1.000.000,00)	0 punti
☐	Ipotesi B (Euro 1.250.000,00)	5 punti
☐	Ipotesi C (Euro 2.500.000,00)	9 punti

6	Rinuncia alla rivalsa È facoltà del concorrente prevedere l'estensione alla Rinuncia alla Rivalsa nei termini di seguito riportati: Opzione 1: La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti: - del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato: - se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche; - la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione. - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo; - se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente omissso di provvedere al rinnovo. Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente. - del solo Contraente: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa. Opzione 2: La Società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti: - del Contraente o del Conducente del veicolo assicurato: - nel caso di danni alla persona causati ai terzi trasportati, se il trasporto non è conforme alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;	
----------	--	--

- se il veicolo è guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) e 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. n. 285 del Codice della Strada, relativo regolamento e successive modifiche;
- la Società non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.
- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale sia già stato richiesto il rinnovo;
- se il conducente del veicolo è in possesso di patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.
- qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 285/1992, successive modifiche ed integrazioni;
- nei confronti del Contraente/Assicurato e del Conducente per responsabilità dovute a difetto di manutenzione dei veicoli assicurati.

Resta comunque inteso che, qualora la patente non venisse rinnovata entro 3 mesi dalla data del sinistro nel caso previsto al punto d) o 12 mesi dalla data di richiesta di rinnovo, nel caso previsto dal punto e) la Società eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente.

- del solo Contraente:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore.

La rinuncia alla rivalsa non è operante nel caso in cui il Contraente fosse a conoscenza prima del sinistro delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

(barrare la casella corrispondente all'ipotesi di opzione prescelta)

☐	In caso di inserimento della clausola come da opzione 1	10 punti
☐	In caso di inserimento della clausola come da opzione 2	20 punti

La Società

.....